

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato

Alla: Convenzione

Oggetto: **Mandato complementare del gruppo di esperti designati dai servizi giuridici**

Il Praesidium ha convenuto, nella riunione del 2 aprile 2003, di conferire un mandato complementare al gruppo di esperti designati dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, per assisterlo nell'adattamento tecnico della parte II della Costituzione.

Si allegano per i membri della Convenzione:

- nell'allegato A, il mandato trasmesso ai tre servizi giuridici;
- nell'allegato B, le proposte del gruppo di esperti giuridici già attuate nel testo adattato della parte II.

LA CONVENZIONE EUROPEA

Bruxelles, 2 aprile 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

**Mandato complementare del gruppo di esperti
designati dai servizi giuridici
delle tre istituzioni**

1. Nella riunione del 2 aprile 2003 il Praesidium ha esaminato le proposte avanzate dal gruppo di esperti nella relazione del 13 marzo 2003 (cfr. doc. CONV 618/03, pagg. 175-187), ad eccezione di quelle di cui ai punti 29, 30, 31 e 32.
2. In seguito a tale esame, il Praesidium ha convenuto di conferire al gruppo un mandato complementare per attuare alcune proposte alle quali il Praesidium ha deciso di dare seguito. Per quanto riguarda le proposte di cui ai punti 29, 30, 31 e 32, considerato che il Praesidium non le ha ancora esaminate il seguito da dare loro sarà oggetto, se del caso, di un nuovo mandato complementare del Praesidium.
3. Il Praesidium invita il gruppo a dare seguito alle proposte seguenti:
 - a) **Fusione degli articoli 70 e 80 TCE**

Il Praesidium ha deciso di dare seguito a questa proposta adottando l'opzione a) (pag. 179).

b) Impiego delle abbreviazioni

Il Praesidium ha deciso di dare seguito alla proposta del gruppo (pag. 176); le abbreviazioni figuranti nella parte II della Costituzione devono essere sostituite dalla denominazione ufficiale.

c) Procedure decisionali

Il Praesidium ha deciso di dare seguito alle seguenti proposte del gruppo (pagg. 184 e 185):

- i) sostituire la regola di voto attuale secondo cui "le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono" (art. 205, par. 1) con la formula "le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza qualificata". Si invita il gruppo a procedere ai necessari adattamenti tecnici delle basi giuridiche per tener conto di questa nuova regola;
- ii) per quanto riguarda il Parlamento europeo, sostituire il termine "parere conforme" con "approvazione" ("consent" in inglese);
- iii) considerato che il Praesidium ha deciso di prevedere in un articolo della Costituzione dedicato alla Commissione una formula ai cui sensi "salva disposizione contraria espressa, un atto dell'Unione può essere adottato soltanto su proposta della Commissione", si invita il gruppo a procedere ai necessari adattamenti tecnici delle varie basi giuridiche che prevedono che il Consiglio delibera su proposta della Commissione;
- iv) per quanto riguarda il Parlamento europeo, sostituire i termini "maggioranza assoluta" con "maggioranza dei suffragi espressi" e i termini "maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo" con "maggioranza dei membri che lo compongono".

d) Associazione dei paesi e territori d'oltremare

Il Praesidium ha deciso di mantenere la parte quarta del trattato CE come parte indipendente nella parte II della Costituzione.

e) Fusione di talune disposizioni

Il Praesidium ha deciso di dare seguito alla proposta di fondere i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, con l'invito ad aver cura che la formulazione della disposizione risultante dalla fusione tenga debitamente conto delle specificità di ciascuno dei due settori.

f) Soppressione di talune disposizioni

Il Praesidium ha deciso di dare seguito alle conclusioni del gruppo IX sull'opportunità di sopprimere lo strumento della convenzione (cfr. artt. 20 TUE e 186, 293 TCE) e di sostituirlo con regolamenti o decisioni del Consiglio. Ha pertanto deciso di sopprimere l'articolo 293 TCE. Si invita il gruppo ad attuare tali proposte e ad esaminare l'eventuale necessità di creare una base giuridica specifica per i settori contemplati da detta disposizione che non siano contemplati da altre disposizioni della Costituzione. Questa eventuale nuova base giuridica dovrebbe prevedere come strumento il regolamento del Consiglio.

g) Sostituzione dei termini "valori comuni" di cui all'articolo 16 TCE

Il Praesidium ha deciso di dare seguito alla proposta del gruppo sostituendo i termini "nell'ambito dei valori comuni" di cui all'articolo 16 TCE con i termini "in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore".

4. Il Praesidium ha inoltre approvato le proposte del gruppo di esperti che quest'ultimo ha già attuato e che figurano in allegato alla presente nota.

PROPOSTE GIA' ATTUATE
DAL GRUPPO DI ESPERTI

1. Struttura della parte II

Il gruppo di esperti (pag. 177) ha segnalato che alcune disposizioni non trovano collocazione nella struttura del 28 ottobre 2002, ad esempio alcune disposizioni di applicazione generale (articolo 3, paragrafo 2 e articoli 6, 16, 295 e 296 del trattato CE) e le disposizioni sulla non discriminazione e sulla cittadinanza (articoli 12, 13 e da 18 a 22), sulla fiscalità (articoli da 90 a 93), sulla cooperazione doganale (articolo 135) o sulla cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (articolo 181 A). Il Gruppo ha quindi avanzato suggerimenti per la loro collocazione nella parte II.

2. Soppressione delle disposizioni obsolete

Il gruppo propone (pag. 178) di sopprimere, in quanto obsolete, alcune disposizioni del trattato CE che fanno riferimento a date o avvenimenti superati (l'articolo 14 e l'articolo 93 del TCE, che fanno riferimento al 31 dicembre 1992, data prevista per l'instaurazione del mercato interno, e l'articolo 37, paragrafo 1 del TCE che fa riferimento a una conferenza tenutasi a Stresa nel 1958 e i cui risultati sono ormai parte dell'acquis).

3. Riordino di taluni articoli

Il gruppo ha proposto (pagg. 182 e 183) il riordino, limitato, di taluni articoli:

- a. collocare l'articolo 4 del TCE in apertura del titolo "*Politica economica e monetaria*";
- b. collocare gli articoli 14 e 15 del TCE in apertura di un titolo o capo nuovo sul mercato interno, che inglobi anche gli articoli 94-97 del TCE;

- c. completare il titolo II "*Agricoltura*" del trattato CE aggiungendo "*e pesca*", per rispecchiare nel titolo il campo d'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1 del TCE, e adattare di conseguenza il testo di quest'articolo.

4. **Sessioni annuali del Parlamento europeo**

Il gruppo propone (pag. 187) di sostituire la formula di cui al secondo comma dell'articolo 196 del TCE "*il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria...*", che potrebbe essere fonte di confusione per il cittadino, con la formula contenuta nel regolamento del Parlamento europeo dal 1958, ossia "*la tornata*".
